



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2016 all'impresa di pesca "ZENTILIN ROBI" proprietario/armatore del motopeschereccio "ALICE II" (3MN 1031). Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza d.d. 09.04.2016, prot. in arrivo n. 13956 dd. 11.04.2016, presentata dal sig. ZENTILIN ROBI, titolare dell'omonima impresa con sede in Marano Lagunare (UD) in via Parini n. 12 ed iscritta al n. 925 del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ALICE II" iscritto al n. 3MN 1031 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Marano Lagunare, di cui la predetta impresa è proprietaria/armatrice;

Vista la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pescaturismo, rilasciata dall'Ufficio BUREAU VERITAS di Venezia n.° 16VE0169 d.d. 06.04.2016;

Vista la dichiarazione Annotazioni di sicurezza n. 2016/2517 rilasciata dall'Autorità Marittima di Marano Lagunare in data 06/04/2016 con validità fino al 07/04/2019;

Viste le Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo dell'Autorità marittima di Marano Lagunare n. 2016/2521 d.d. 07/04/2016 con validità fino al 06/04/2016;

Vista l'autorizzazione provvisoria dell'Ufficio locale marittimo di Marano Lagunare n.16/2015 d.d. 20.11.2015, rilasciata all'impresa di pesca "ZENTILIN ROBY", in sostituzione della licenza di pesca n. ITA000026812/1 rilasciata dal MIPAF in data 10/11/2015;

Ritenuto che nulla osti al rilascio della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.Reg. 191/2012 precitato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Art. 1

1. l'impresa di pesca "ZENTILIN ROBI" in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio ALICE II iscritto al n. 3MN 1031 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio locale Marittimo di Marano

Lagunare all'esercizio dell'attività di pesca-turismo dall'anno 2016 all'anno 2019 con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:

- a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
- b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Trieste e Venezia;
- c) in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa nazionale;
- d) per il periodo dal 1 maggio 2016 al 31 marzo 2019;
- e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro 9 (nove), come da relativo certificato annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo dell'Autorità marittima di Marano Lagunare n. 2016/2521 d.d. 07/04/2016 con validità fino al 06/04/2016 ;
- g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
- h) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da € 30 (venti) ad € 80 a persona per l'intera giornata.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.
2. La presente autorizzazione è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione www.regione.fvg.it , sezione pesca e acquacoltura, nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone per le funzioni di propria competenza .

Per il Direttore del Servizio caccia e
risorse ittiche
Il Direttore Centrale
dott. Francesco Miniussi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

RAF/AF